

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
MOBILI PER IL LOTTO ZERO DI PALAZZO
BUONTALENTI, NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO
UNIVERSITARIO EUROPEO**

Committente

Agenzia del Demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria

RUP

Arch. Michele Lombardi

ELAB.01	Elaborato:	File:
	CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE D'APPALTO	
Data: Maggio 2019	Aggiornamento	



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana Umbria
Servizi Tecnici

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE D'APPALTO PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI MOBILI PER IL LOTTO ZERO DI PALAZZO
BUONTALENTI, NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

**CUP G17E19000030001
CIG 829469138D**

ANNO 2020



Sommario

CAPITOLO I.....	4
INDICAZIONI GENERALI SULL'APPALTO	4
Articolo 1 – Premessa	4
Articolo 2 – Definizioni.....	4
Articolo 3 – Oggetto dell'appalto	4
Articolo 4 –Importo dell'appalto	5
Articolo 5 - Modalità di stipulazione del contratto	5
Articolo 6 - Pagamenti.....	5
Articolo 7 – Anticipazione contrattuale	6
Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 9 - Tempi previsti per la fornitura e penali	7
Articolo 10 – Garanzie da produrre a cura dell'appaltatore.....	7
Articolo 11 – Modifica del contratto - estensione o riduzione dell'appalto	9
Articolo 12 – Sospensione dell'appalto	9
Articolo 13 – Responsabile del procedimento	10
Articolo 14 – Direzione dell'esecuzione del contratto	10
Articolo 15 – Sorveglianza e monitoraggio	10
Articolo 16 – Garanzia e disponibilità dei ricambi	11
Articolo 17 – Responsabile designato dall'appaltatore	11
Articolo 18 – Obblighi e oneri a carico dell'Impresa	12
Articolo 19 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato	13
Articolo 20 – Risoluzione del contratto – recesso.....	13
Articolo 21 – Obblighi di riservatezza	14
Articolo 22 – Codice etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai fini dell'anticorruzione.....	14
Articolo 23 – Cessione del contratto e del credito	15
Articolo 24 – Subappalto.....	15
Articolo 25 – Trattamento dei dati personali	16
Articolo 26 – Controversie	16
Articolo 27 – Forma e spese del contratto	16
CAPITOLO II.....	17
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	17
Articolo 28 – Caratteristiche generali dei beni.....	17
Articolo 29 – Caratteristiche tecniche degli arredi	17
Articolo 30 – Caratteristiche CAM per la fornitura degli arredi	18

Articolo 31 – Servizio di consegna e montaggio	23
Articolo 32 – inventario della fornitura	23
Articolo 33 – Esecuzione della fornitura e posa in opera	23
Articolo 34 – Prescrizioni per il contenimento della diffusione del COVID19	24

Articolo 1 – Premessa

Oggetto dell'affidamento è la fornitura e posa in opera degli arredi destinati alla nuova sede dell'Istituto Universitario Europeo (IUE) presso Palazzo Buontalenti , Via Cavour 57/59/61/63, via San Gallo 50/52 - Firenze e precisamente nella porzione dell'immobile qui denominata Lotto Zero. Finalità del presente documento è l'indicazione dei contenuti fondamentali della fornitura a cui l'operatore economico incaricato dovrà attenersi per soddisfare le specifiche esigenze della Stazione Appaltante e dell'Istituto Universitario Europeo, soggetto fruitore degli arredi forniti

L'Istituto Universitario Europeo (IUE) offre un percorso di formazione post-laurea e post-dottorato nell'ambito delle scienze sociali unico. Fondato con [Convenzione](#) del 19/04/1972 ratificata dagli Stati Membri della Comunità Europea per offrire formazione accademica avanzata ai ricercatori di dottorato e per promuovere la ricerca ai livelli più elevati. La Convenzione di creazione include il "Protocollo sui privilegi e le immunità".

La Comunità IUE conta approssimativamente 1300 membri. Ricercatori, docenti e membri del personale sono prevalentemente selezionati fra i cittadini degli Stati Membri, ma non esclusivamente. La sede legale è presso la Badia Fiesolana in Via dei Roccettini in San Domenico-Fiesole (FI-IT). Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito istituzionale all'indirizzo www.eui.eu.

I lavori per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto sono attualmente in corso, pertanto il montaggio del materiale consegnato dovrà avvenire in tempi successivi alla fornitura e comunque con le modalità e le tempistiche definite dal presente documento.

Articolo 2 – Definizioni

Per "Impresa", "Appaltatore", "Fornitore", "Aggiudicatario" s'intende l'Impresa alla quale viene affidata la fornitura, disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA); per "Concorrente", "Candidato" e "Offerente" si intende ogni ditta che presenta un'offerta. Per "Stazione Appaltante", "Amministrazione Appaltante", "Committente" si intende l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria che affida all'Impresa la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

Per Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, di seguito anche "Capitolato". Per "Codice" si intende il Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 3 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura e il montaggio degli arredi indicati nel Computo metrico estimativo e negli ulteriori documenti di affidamento allegati al presente Capitolato.

La presente fornitura si svolgerà con le seguenti modalità:

- Fase n.1: Fornitura degli arredi presso i locali del Palazzo Buontalenti - via Cavour 57/59/61/63, via San Gallo 50/52 - Firenze
- Fase n.2: Montaggio degli arredi presso i locali alla nuova sede dell'Istituto Universitario Europeo (IUE) del Lotto Zero di Palazzo Buontalenti - via Cavour 61 a Firenze;
- Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare parte dell'arredo già consegnato dopo la Fase 1 e prima della Fase 2 presso altra Sede

dell'Istituto Universitario Europeo per insindacabili esigenze di quest'ultimo con tempistiche e modalità che verranno comunicate successivamente all'Appaltatore. Il montaggio presso altra Sede di tale porzione degli arredi ed il loro successivo trasferimento finale presso la nuova sede dell'Istituto Universitario Europeo al Lotto Zero di Palazzo Buontalenti rimangono esclusi dal presente appalto.

Articolo 4 –Importo dell'appalto

Il valore della fornitura e montaggio è stimato in **€ 211.605,00**, IVA esclusa, oltre € 2.116,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di offerta pari a **€ 213.721,05** IVA esclusa.

Per la Fase 1 trattandosi di una fornitura di arredi presso un edificio attualmente non utilizzato non si prevedono sovrapposizioni di lavorazioni e rischi di interferenza. Per la Fase 2 questa dovrà essere eseguita presso un nuovo edificio non ancora occupato ed operativo, in cui tuttavia potranno essere presenti altre imprese impegnate nell'allestimento del fabbricato. Per tale fase sono stati valutati i costi della sicurezza sopra esplicitati, per i rischi derivanti da possibili sovrapposizioni di lavorazioni e rischi di interferenza. Restano a totale carico dell'impresa i costi della sicurezza aziendale conglobati del prezzo offerto di cui l'appaltatore ha tenuto conto e valutato nella formulazione della propria offerta.

Si precisa che l'oggetto del presente affidamento beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in considerazione di quanto stabilito dall'Accordo sulla Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto Universitario Europeo (DPR n. 990 del 13/10/1976, pubblicato sulla G.U. della R.I. n. 47 del 19/2/1977) e dai Protocolli Aggiuntivi agli Accordi di Sede.

Articolo 5 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a misura" così come definito e previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eeeee) del Codice dei Contratti, e dell'articolo 43, comma 7, e 183 del Regolamento.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

La quota parte del prezzo di contratto per il montaggio e la posa in opera, comprensivo della pulizia, allontanamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta e degli imballaggi secondo le leggi vigenti ed i regolamenti Comunali verrà corrisposto solo per il materiale effettivamente montato in opera.

I prezzi contrattuali dell'elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del Codice medesimo.

Articolo 6 - Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dell'importo contrattuale secondo le seguenti modalità:

-
- acconto fino ad un massimo del 80% dell'importo di contratto per la fornitura alla consegna di tutto il materiale come definita alla Fase 1 dal presente Capitolato;
 - acconto del 15% dell'importo di contratto per la fornitura e liquidazione degli oneri di sicurezza al montaggio di cui alla Fase 2 del presente Capitolato;
 - saldo del 5% al rilascio del Certificato di verifica di conformità emesso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

I pagamenti verranno disposti previa verifica da parte del DEC della quantità e della prestazione effettivamente eseguita mediante predisposizione della documentazione tecnico contabile e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma I del D.M. 55 del 03/01/2013, intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, vie Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, ODA e CIG che verranno forniti dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che l'Impresa fornirà mediante la compilazione di apposita scheda fornitore.

Si rappresenta che l'Istituto Universitario Europeo beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi spesa di pertinenza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni come stabilito dall'Accordo sulla Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto (DPR n. 990 del 13/10/1976, pubblicato sulla G.U. della R.I. n. 47 del 19/2/1977) e dei successivi Protocolli Aggiuntivi.

Per quanto sopra l'appalto in questione beneficia dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 7 – Anticipazione contrattuale

Sul valore del contratto di appalto si applica quanto disposto dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. L'importo dell'anticipazione sarà interamente recuperato dalla stazione appaltante con ritenuta sul primo pagamento corrisposto all'appaltatore.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato e dovrà indicare i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia del Demanio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i

pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 9 - Tempi previsti per la fornitura e penali

L'appalto disciplinato dal presente capitolato ha la durata di 365 giorni decorrenti dalla data della firma del contratto. Le forniture e il montaggio di cui al presente appalto dovranno essere espletate entro questo arco temporale.

L'espletamento della fornitura della Fase 1 e della Fase 2 dovrà articolarsi secondo lo schema tempistico seguente:

- Entro **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, fornitura degli arredi approvati presso i locali del Palazzo Buontalenti via Cavour 57/59/61/63, via San Gallo 50/52, Firenze - Fase n.1;
- Entro **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di avvio della prestazione, montaggio degli arredi presso i locali alla nuova sede dell'Istituto Universitario Europeo (IUE) del Lotto Zero di Palazzo Buontalenti Via Cavour 61 a Firenze – le attività di fornitura dovranno comunque avere inizio entro 15 giorni dal verbale di avvio della prestazione - Fase n.2;
- Si precisa fin d'ora che la Fase 1 e la Fase 2 avverranno con tempistiche definite dalla stazione appaltante nell'ambito del periodo di validità del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare riserve o pretese di maggiori compensi e che l'Aggiudicatario dovrà garantire le forniture anche se queste dovessero coincidere, per esigenze della stazione appaltante, con il periodo estivo delle ferie, senza che possano essere avanzate richieste di sospensioni o proroghe.

La consegna della Fase 1 avverrà mediante Verbale di avvio di esecuzione del contratto sottoscritto dal DEC e dall'affidatario. Il verbale di avvio di esecuzione del contratto potrà avvenire nello stesso giorno di stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D.Lgs.50/2016 nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo articolo.

La consegna della Fase 2 avverrà mediante Verbale di avvio della prestazione sottoscritto dal DEC e dall'affidatario;

Il direttore dell'esecuzione, per ciascuna Fase a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il Certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP.

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali come sopra stabiliti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

Articolo 10 – Garanzie da produrre a cura dell'appaltatore

L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene effettuata la fornitura.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati,

personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento dell'appalto o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto stesso. L'aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore, a garanzia della fornitura, si impegna a fornire almeno dieci giorni prima dell'attivazione della fornitura, copia di polizza RCT in corso di validità a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di materiali o oggetti, verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura, avente un massimale non inferiore all'importo del contratto. La predetta polizza assicurativa deve altresì assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante e/o dall'Istituto Universitario Europeo per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'aggiudicatario verificatisi presso il luogo di fornitura.

Trova applicazione l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11 – Modifica del contratto - estensione o riduzione dell'appalto

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Al di là di tale limite l'aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 12 – Sospensione dell'appalto

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 del D.M. 49/2018 e può essere altresì disposta, dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

Nel corso dell'esecuzione della fornitura, qualora cause di forza maggiore od altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione della stessa, la Stazione appaltante potrà disporre tramite il DEC la sospensione del montaggio nonché il

deposito temporaneo della merce in appositi locali disponendone la ripresa non appena cessano le ragioni che hanno determinato il provvedimento.

Si precisa che la consegna di arredi non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato, non costituisce interruzione dei termini di consegna prescritti. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del D.M. 49/2018, in quanto compatibili.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l'Arch. Michele Lombardi in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura n. 64, Firenze, reperibile al numero telefonico 055.20071237 ovvero all'indirizzo mail michele.lombardi@agenziademanio.it.

Articolo 14 – Direzione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è l'ing. Simone Costa in servizio presso l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura n. 64, Firenze, reperibile al numero telefonico 055.20071320 ovvero all'indirizzo mail simone.costa@agenziademanio.it.

Articolo 15 – Sorveglianza e monitoraggio

Il RUP e il DEC, secondo le rispettive competenze di cui al D.M. 49/2018, vigileranno sulle attività per la migliore riuscita della fornitura. Questi saranno gli unici interlocutori e referenti per l'affidatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente appalto.

Il DEC predispone:

- l'avvio dell'esecuzione del contratto per la Fase 1 mediante il verbale di avvio di esecuzione del contratto;
- l'avvio della Fase 2 mediante verbale di avvio della prestazione;
- tutti gli atti per la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto mediante accertamenti in merito alla corretta e regolare fornitura e montaggio, alle verifiche sulla quantità e la qualità dei materiali e della prestazione eseguita, acquisisce i certificati di qualità dei materiali e delle eventuali prove effettuate, le certificazioni sul corretto montaggio ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile richiesta dal RUP
- redige, previa comunicazione da parte dell'appaltatore, il Certificato di ultimazione delle prestazioni;
- entro trenta giorni dal termine della fornitura e posa in opera, in ogni singolo locale oggetto dell'appalto, il DEC, acquisite tutte le certificazioni di sui materiali e i componenti della fornitura le certificazioni sul corretto montaggio, verifica in contraddittorio con l'Impresa che non vi siano difetti ed irregolarità nel montaggio, che non siano stati arrecati danni agli immobili. In caso di esito positivo, il DEC

rilascia il Verbale di verifica della fornitura, oppure, adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della fornitura.

Se la fornitura, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche diverse da quelle descritte nell'offerta, l'Impresa, sarà tenuta a ritirarla a sue spese ed a fornire il materiale della qualità e tipologia stabilita.

Il Responsabile del Procedimento sulla scorta del Verbale di verifica della fornitura redatto dal DEC, rilascerà, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Certificato di verifica di conformità della fornitura.

Al fine di garantire il controllo sul corretto svolgimento della fornitura, l'appaltatore è obbligato a:

- trasmettere al DEC **entro 7 (sette) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dall'aggiudicazione, le schede tecniche e prestazionali di tutta la componentistica oggetto di fornitura, al fine di acquisire la competente approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- trasmettere al DEC **entro 7 (sette) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto copia degli ordinativi fatto alle imprese costruttrici di tutto il materiale oggetto di fornitura;
- garantire **entro 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dall'avvio della prestazione l'effettivo inizio delle operazioni di montaggio di cui alla Fase 2;

Articolo 16 – Garanzia e disponibilità dei ricambi

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1 - punto 3.3.1), la garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

L'Impresa dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi e prestare garanzia su tutti i prodotti forniti. Durante tale periodo l'Appaltatore ha l'obbligo di intervenire, a proprie spese, entro 72 ore dalla segnalazione da parte della Committente, per eliminare difetti e malfunzionamenti degli arredi non imputabili a manomissioni, atti vandalici e uso improprio dell'utenza.

Quando non sarà possibile provvedere alla riparazione, la sostituzione della fornitura standard difettosa deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi supplementari. Per la riparazione di un pezzo fatto su misura che non fa parte degli arredi o accessori standard, il fornitore deve indicare i tempi necessari alla riparazione/sostituzione.

Il contraente deve rispondere a richieste di informazioni, segnalazioni e comunicazioni tecniche entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

In caso di mancato adempimento per le prestazioni di cui al presente articolo la stazione appaltante potrà procedere con l'escussione della garanzia fideiussoria costituita dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 sulla rata di saldo.

Articolo 17 – Responsabile designato dall'appaltatore

L'aggiudicatario dovrà indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'aggiudicatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti

dell'Agenzia e dell'Istituto Universitario Europeo per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l'aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini.

Articolo 18 – Obblighi e oneri a carico dell'Impresa

Saranno a carico dell'Impresa, per l'intera durata della fornitura, i seguenti oneri e obblighi:

- assumere comportamenti e/o precauzioni tali da garantire l'integrità e la conservazione dell'immobile in cui verranno installati e montati gli arredi;
- ripristinare a propria cura e spese locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della Stazione appaltante;
- assicurare una perfetta esecuzione di tutti i montaggi;
- garantire trasporto, consegna e posa in opera di tutti i componenti oggetto della fornitura;
- le richieste e gli oneri di accesso alle aree a traffico limitato e di occupazione di suolo pubblico per le operazioni di carico e scarico di tutti i materiali;
- aver assicurato il proprio personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d'opera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
- adottare, nella esecuzione delle prestazioni, i procedimenti e tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati e specialmente di infortuni alle persone addette alle stesse ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell'esecuzione della fornitura o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sull'Impresa restandone sollevata la Stazione appaltante;
- provvedere alla pulizia giornaliera delle pertinenze dai residui delle lavorazioni e dagli eventuali imballi e materiali di risulta, nonché all'accurata pulizia finale dei locali al termine delle operazioni di montaggio di tutti i componenti oggetto della fornitura in modo da riconsegnare la struttura pronta per essere utilizzata. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'Impresa secondo le leggi vigenti e i regolamenti comunali

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara.

Articolo 19 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale impiegato

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento dell'appalto. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante e l'Istituto Universitario Europeo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento dell'appalto, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante e l'Istituto Universitario Europeo da ogni responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento dell'appalto, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto – recesso

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del Codice, cui si rinvia, costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti nel presente Capitolato;
- f) violazione del divieto di subappalto, qualora l'operatore non abbia manifestato in sede di offerta la volontà di ricorrere all'istituto;
- g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e facente parte integrante del Contratto stipulato mediante il Mercato elettronico;
- h) mancata costituzione/mancato possesso della polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi costituita nei termini di cui all'art. 9;

La risoluzione espressa, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Appaltatore, a mezzo PEC.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto, in

danno all'Appaltatore, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore incaricato a mezzo PEC.

In caso di recesso all'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'appalto eseguito e delle spese sostenute.

Articolo 21 – Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dell'appalto o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente appalto.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Articolo 22 – Codice etico e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai fini dell'anticorruzione

L'impresa, nell'espletamento dell'incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia del Demanio, reperibile presso gli uffici della D.R. o direttamente sul sito aziendale.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento dei danni.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento dell'appalto;
- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento dell'appalto;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento dell'appalto.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore, in seno al Patto di integrità prodotto nella RDO, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovrà essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti appalti pubblici ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione della fornitura, le attività presenti nell'area e negli immobili ove avverranno le forniture, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

Articolo 23 – Cessione del contratto e del credito

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Articolo 24 – Subappalto

Qualora all'Appaltatore abbia indicato, in sede offerta, di voler procedere con il subappalto, lo stesso è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all'art. 105 del Codice.

Qualora invece l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'Appaltatore.

In caso di subappalto, il DEC verificherà la presenza sul luogo di esecuzione del personale dell'impresa subappaltatrice autorizzata, i cui nominativi siano stati preventivamente comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'art. 20 del decreto n. 49 del 07.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture. Nel caso di violazione degli obblighi in

materia di subappalto incombenti sull'esecutore, il DEC provvederà senza indugio, e comunque non oltre 24 ore, alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice appalti ai fini della risoluzione del contratto.

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati dall'Agenzia del Demanio esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura e alla stipula del relativo contratto, nonché per finalità strettamente correlate agli obblighi in materia di trasparenza ex lege previsti - trattandosi di informazioni soggette a pubblicità legale ex lege n. 190/2012, ex D.Lgs. n. 33/2013, ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 – in conformità al Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è l'Agenzia del Demanio con sede in Via Barberini n. 38 – 00187 Roma.

L'Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l'Agenzia è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare.

L'Agenzia del Demanio potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

È facoltà dell'interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'apposita istanza potrà essere inviata all'Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 – 00187 Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a Lui riferiti effettuato dall'Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 26 – Controversie

L'impresa terrà sollevata ed indenne l'Agenzia nonché l'Istituto Universitario Europeo da ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'appalto e da conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, richieste etc. da parte dei terzi, in ordine all'esecuzione della prestazione.

Nessun interesse per nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute dalla Stazione appaltante finché ogni controversia sia stata risolta.

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

Articolo 27 – Forma e spese del contratto

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata, sottoscritta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 32 ultimo comma del D.Lgs. 50/2016, mediante il portale MePa. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula, nonché tasse e

contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

CAPITOLO II DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 28 – Caratteristiche generali dei beni

I prodotti oggetto della gara, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

I prodotti devono rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Tutti gli arredi dovranno essere costruiti con materiali di ottima qualità, rifiniti a perfetta regola d'arte e dovranno avere una perfetta resistenza ai liquidi ed essere lavabili con comuni detergenti. Ogni mobile fornito, dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

Gli arredi devono intendersi forniti in opera e, ove occorra, resi fissi con opportuni sistemi che consentano la possibilità di un loro eventuale successivo spostamento.

I punti di appoggio a terra di scrivanie, allunghi, tavoli e contenitori devono disporre di elementi di regolazione, per l'adeguamento alle superfici d'appoggio.

Contenitori ad ante cieche e cassettiere devono disporre di serrature con chiavi piatte, preferibilmente pieghevoli, da fornire in duplice copia.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti. Gli arredi dovranno avere bordi arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose; Le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione. Le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate. Tutte le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi di arredo (UNI EN 527-2 e UNI EN 527-3 per postazioni da lavoro e scrivanie e UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 per mobili contenitori).

Gli arredi offerti dovranno, inoltre, essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica (Direttive CEE e Dlgs. 81/08), nonché alle vigenti norme che riguardano la tossicità di materiali impiegati, verniciature o finiture in genere; in particolare i prodotti proposti dovranno rispettare le normative vigenti relative alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 – Classe 1 IM per gli imbottiti).

Articolo 29 – Caratteristiche tecniche degli arredi

Le presenti specifiche tecniche illustrano i requisiti minimi che devono possedere gli arredi per gli uffici e servizi dell'Istituto Universitario Europeo.

OGGETTO	PROVE	NORME	LIVELLO RICHIESTO
Armadi	Stabilità	UNI 8596	Nessun ribaltamento
	resistenza della struttura	UNI 8597	Quattro

	flessione con carico concentrato		UNI 8600	Quattro	
	flessione dei piani		UNI 8601	Quattro	
	Prova di resistenza dei supporti di posa		UNI 8603	Quattro	
	Prova di carico totale massimo		UNI 8606	Quattro	
	Ante	apertura e chiusura con urto		UNI 8602	Quattro
		durata		UNI 8607	Quattro
resistenza al carico verticale		UNI 9081	Quattro		
Cassettiere	Guide	durata		UNI 8604	Quattro
		resistenza		UNI 8605	Quattro
		resistenza del fine corsa		UNI 9087	Quattro
	Resistenza del fondo		UNI 9604	Quattro	
Superfici	Resistenza all'abrasione		UNI 9115	Quattro	
	Resistenza alla sigaretta		UNI 9241	Quattro	
	Resistenza alla luce		UNI 9427	Quattro	
	Resistenza agli sbalzi di temperatura		UNI 9429	Cinque	
	Resistenza dei bordi al calore		UNI 9242	Tre	
	Resistenza delle superfici ai liquidi a freddi		UNI EN 12720	Quattro	
Tavoli	Determinazione della stabilità		UNI 8592	Nessun ribaltamento	
	Resistenza al carico concentrato		UNI 8593	Quattro	
	Flessione dei piani		UNI 8594	Quattro	
	Urto contro gambe o fianchi		UNI 9086	Quattro	
Scrivanie	Determinazione della Stabilità		UNI 8592	Nessun ribaltamento	
	Riflessione speculare superficie		UNI 9149	= 45 unità	
	Resistenza al carico concentrato		UNI 8593	Quattro	
	Flessione dei piani		UNI 8594	Quattro	
	Resistenza della struttura		UNI 8595	Quattro	
	Urto sul piano e prova di caduta		UNI 9085	Quattro	

Le certificazioni comprovanti il superamento dei livelli di prova inerenti le norme UNI EN di prodotto prescritte nel presente allegato e/o dichiarate nell'offerta tecnica se migliorative, rilasciate da un laboratorio accreditato per l'effettuazione delle prove richieste, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dovranno riportare l'indicazione del prodotto offerto.

Articolo 30 – Caratteristiche CAM per la fornitura degli arredi

Le presenti specifiche tecniche illustrano i criteri ambientali minimi che devono possedere gli arredi per gli uffici e servizi dell'Istituto Universitario Europeo.

30.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato per la presente fornitura. Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è la seguente:

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni e s.m.i..

30.2 SPECIFICHE TECNICHE

30.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334) - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 Tg/cm² /settimana secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio.

Il Fornitore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

30.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B. Il fornitore deve produrre un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

30.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	Mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo(a)pyrene	0,5

Il fornitore deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

30.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti il fornitore deve produrre i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

30.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

x arilammine 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;

x formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;

x per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;

x la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio 30.0; arsenico 1.0; cadmio 0.1; cromo 200; cobalto 4.0; rame 50.0; piombo 1.0; mercurio 0.02 e nickel 1.0.

Per la pelle:

x arilammina 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1; x cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;

x formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;

x formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;

x la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio 30.0; arsenico 1.0; cadmio 0.1; cromo 2.0; cobalto 4.0; rame 50.0; piombo 1.0; mercurio 0.02 e nickel 1.0.

Il fornitore deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

30.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato. Il fornitore deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;

- per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)⁸, FSC® misto (oppure FSC® mixed)⁹ o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)¹⁰ o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

30.2.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso. Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® , Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

30.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

x tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)

x PVC

x poliuretano (finta pelle)

x vera pelle devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni e s.m.i..

Il fornitore deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto

ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

30.2.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretatiche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017. Il fornitore deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in Appendice II di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

30.2.10 Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza. Il fornitore deve produrre dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

30.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati. Il fornitore deve produrre una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

30.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. Il fornitore deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

Articolo 31 – Servizio di consegna e montaggio

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”. La quota parte del prezzo di contratto per il montaggio e la posa in opera, comprensivo della pulizia, allontanamento e trasporto alla pubblica discarica dei materiali di risulta e degli imballaggi secondo le leggi vigenti ed i regolamenti Comunali verrà corrisposto solo per il materiale effettivamente montato in opera.

Articolo 32 – inventario della fornitura

L'Impresa dovrà fornire alla Stazione appaltante una lista di tutti i componenti forniti con i relativi prezzi di contratto, ordinati in formato Excel, ad uso d'inventario.

Articolo 33 – Esecuzione della fornitura e posa in opera

La fornitura e posa in opera degli arredi dovrà essere coordinata e gestita interamente dall'Impresa, che a tal fine dovrà elaborare e fornire alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni, il piano degli interventi con indicazioni delle fasi di fornitura ed installazione incluso il nominativo e recapito del responsabile tecnico di cantiere.

Ogni pezzo d'arredo sarà assegnato a una posizione specifica all'interno degli immobili individuati. Il Fornitore dovrà seguire le indicazioni della Stazione appaltante per la posa in opera degli arredi ed accessori.

La fornitura avverrà in immobile posto in zona a traffico limitato pertanto sono a carico del fornitore le richieste e gli oneri di accesso alle aree a ZTL e di occupazione di suolo pubblico per le operazioni di carico e scarico di tutti i materiali.

L'Impresa, come parte della fornitura, dovrà far pervenire un “**piano delle chiavi**” per tutte le forniture che hanno una serratura. Per ogni serratura dovranno essere consegnate due chiavi e se possibile dei “passe-partout” per le forniture di uso comune (cassettiere, armadi).

Il “piano delle chiavi” conterrà informazioni sulla serratura, il numero della chiave, la descrizione del mobile e la sua localizzazione nell'immobile. Il “piano delle chiavi” sarà fornito in due copie cartacee e in formato elettronico Excel.

È onere dell'Impresa provvedere alla verifica dello stato, della localizzazione e della misurazione di tutti gli ambienti, comprese le dimensioni degli ingombri di tutti gli impianti esistenti. La responsabilità di produrre un mobile di idonea misura rispetto agli spazi a disposizione e agli impianti presenti sarà esclusivamente a carico dell'Impresa che non potrà sollevare nessuna pretesa o eccezione nei confronti della Stazione appaltante per acquisti inadeguati.

Gli arredi, una volta installati in opera, prima della messa in funzione, andranno accuratamente puliti e ritoccati per eventuali danni che avessero sofferto nell'installazione.

La fornitura comprende anche l'onere della creazione di fori, tagli e modifiche sulle parti di mobilia che coprano o intralcino l'uso di prese e interruttori, oppure per necessità di passaggio di cavi o altre canalizzazioni; sono compresi tutti gli oneri e magisteri per realizzare queste lavorazioni con idonei strumenti da effettuarsi in loco.

Articolo 34 – Prescrizioni per il contenimento della diffusione del COVID19

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al CORONAVIRUS, l'esecutore per l'espletamento dell'incarico, per l'organizzazione della propria attività e del proprio personale, si dovrà attenere al rispetto delle norme igieniche prescritte dall'ISS, alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti ed in special modo al ***“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020”***.

I costi per l'attuazione di tali disposizioni fanno parte dei costi di sicurezza aziendale di cui l'operatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta economica.

Il RUP
Arch. Michele Lombardi